



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED AFFARI SOCIALI

Determinazione

Registro Generale

N. 2 del 04/01/2022

Registro del Settore

N. 1 del 04/01/2022

Oggetto: **Revoca in autotutela della determinazione n. 72 del 05.10.2021 con oggetto "Determina a contrarre - Avvio procedimento di affidamento Servizi Integrativi all'Istruzione - Approvazione atti di gara" - e di tutti gli atti connessi**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI SOCIALI

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2021, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022/24;
- che con deliberazione G.C. n. 36 del 22.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi, il Piano delle Performance 2021-23;

VISTE e RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento Stralcio per "Ordinamento degli uffici e dei servizi", e con la quale si è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell'Ente e all'individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 29.06.2020, con il quale alla sottoscritta Franca Fedi è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali

VISTI e RICHIAMATI:

- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni";
- la Legge di stabilità per l'anno 2021, n. 178 del 30.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30.12.2020, supplemento ordinario 46;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on-line (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Franca Fedi;

PREMESSO CHE:

- con propria precedente determinazione n. 72 (R.G. n. 462) del 05.10.2021, esecutiva, avente ad oggetto "Determina a contrarre – Avvio procedimento affidamento Servizi Integrativi all'istruzione – Approvazione atti di gara" fra le altre, si stabiliva, di:

1)Avviare attraverso la determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il procedimento di gara per l'affidamento di "Servizi Integrativi all'Istruzione", quali

-pre-scuola

-assistenza e vigilanza scuolabus bambini della scuola dell'infanzia;

a)le clausole ritenute essenziali, vengono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato ed allegato alla presente determinazione;

d)le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.

n. 50/16 e s.m.i., e art 1 c. 2 dl 76/2020 e s.m.i art 51 DL 77/2021, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma start, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, tramite lo strumento elettronico di acquisizione START istituito dalla Regione Toscana;

b)di prevedere i requisiti di accesso alla gara, qui riportati, in aggiunta a quelli obbligatori, prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016:

-fatturato specifico negli anni 2018-2019-2020 non inferire all'importo posto a base di gara;

-svolgimento negli anni 2018-2019-2020 di almeno un servizio analogo per ciascun anno;
c) L'importo presunto è pari ad Euro 54.622,80= di cui Euro 53.672,40= come importo a base di gara, non superabile pena esclusione, ed Euro 950,40 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge;
d) Opzione rinnovo: Il Comune di Pieve a Nievole si riserva il diritto potestativo di opzione alla continuazione dei servizi, con il medesimo soggetto aggiudicatario per n. 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 63, co 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., considerando sia il periodo di vigenza contrattuale iniziale, sia l'eventuale ripetizione, ex art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, per 2 (due) ulteriori anni è pari ad Euro 107.344,80= oltre i costi per la sicurezza da interferenze per Euro 1.900,80 non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge; per un totale di Euro 109.245,60=;
f) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3. lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Offerta tecnico-qualitativa 80 Punti – Offerta economica 20 Punti), come meglio specificato all'art. 8 del Capitolato Speciale 'Appalto, approvato ed allegato alla presente determinazione;
l) Il contratto sarà stipulato ai sensi delle leggi vigenti;

2) approvare la seguente documentazione di gara:

- il Progetto di Gestione dei Servizi Integrativi all'Istruzione
- il Capitolato Speciale d'Appalto e relativo allegato 1 – DUVRI
- lo schema del contratto e relativo allegato (Allegato D)

3) trasmettere il provvedimento alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, per l'espletamento della gara in oggetto, ai sensi della vigente convezione;

DATO ATTO CHE:

1) in data 06.10.2021 – P.G. n. 15344 – tramite PEC, è stata trasmessa, dallo scrivente Settore la documentazione attinente la procedura in oggetto, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (SUA), per l'espletamento della procedura di gara;
- in data 02.12.2021 - P.G. n. 18739 - tramite PEC - la SUA Provincia Pistoia ha trasmesso la determinazione n. 1084 del 01.12.2021 – Area Programmazione e servizi finanziari – avente ad oggetto “Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. – Art. 1 c. 2 D.Lgs. n. 76/20 e art. 51 D.Lgs. n. 77/21 per i Servizi Integrativi all'Istruzione per il Comune di Pieve a Nievole – Approvazione verbale di gara – Presa atto della classifica provvisoria di merito – Avvio sub procedimento di verifica manodopera ex art. 95 c. 10 e art 97 c. 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/16” - con la quale, a seguito delle varie fasi del procedimento di gara, fra le altre, si stabiliva di: prendere atto ed approvare le risultanze di gara esperita in forma telematica sulla piattaforma START ed in videoconferenza e si approvava la classifica provvisoria dei concorrenti;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della richiesta pervenuta in data 30.11.2021 ns. P.G. 18629 – da parte della SUA - con la quale si richiedeva la verifica ex art.95 co. 10 in combinato disposto con l'art. 97 co. 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'offerta presentata dall'Impresa “Prod. 84”, individuata quale migliore offerta, la sottoscritta, quale RUP della procedura in oggetto, ha chiesto in data 4.12.2021 – P.G. n. 118934 - spiegazioni dettagliate all'impresa “Prod. 84”
- in data 16.12.2021 – P.G. n. 19593 - l'Impresa “Prod. 84” ha trasmesso una nota dando spiegazioni e trasmettendo dettagliatamente i costi della manodopera, da cui si rileva, il livello di inquadramento degli operatori preso come riferimento per la formulazione dell'offerta economica;
- in data 15.12.2021 – P.G. n. 19499 - è pervenuta, ai componenti della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, nominata con determinazione SUA n. 1039 del 18.11.2021, da parte dell'impresa Arnera Cooperativa Sociale, una richiesta di riesame dell'assegnazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, inserito uno schema di dettaglio economico, nel quale sono stati indicati i monti orari e relativi costi;

ACCERTATO CHE:

- dalla presa visione della documentazione pervenuta dalle due imprese concorrenti si deduce in modo inequivocabile che, per la presentazione dell'offerta economica, in modo particolare per il costo della manodopera, sono stati presi a riferimento livelli di inquadramento contrattuali diversi, seppur dello stesso contratto collettivo di lavoro;
- nella documentazione di gara si riscontra una incongruenza rispetto ai livelli di inquadramento del personale richiesto che potrebbe essere la causa che ha determinato la suddetta confusione negli OO.EE. partecipanti;

RITENUTO quindi CHE

- è interesse preminente di questa Amministrazione, assicurare, nel pieno rispetto dei principi di legalità, massima concorrenza, par condicio competitorum, il procedimento di gara;
- la potenziale contraddittorietà della documentazione di gara è tale da non garantire sufficiente stabilità ai provvedimenti successivi, stante l'idoneità della stessa a falsare un effettivo confronto concorrenziale, talché il prosieguo della gara potrebbe far insorgere potenziali contenziosi con le imprese concorrenti;

RITENUTO, quindi

- che vi siano fondati ed oggettivi motivi che depongono per l'assunzione di un provvedimento di autotutela;

CONSIDERATO CHE:

- la scelta di agire in autotutela costituisce esercizio di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla stazione appaltante, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo della revoca o dell'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 quinquies e 21 nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.
- ai sensi dell'art. 30 c.1 e 2 del Codice degli Appalti, la Stazione appaltante deve garantire principi di economicità, efficacia e trasparenza e che l'ANAC con deliberazione n. 400 del 5 aprile 2017 attribuisce alla S.A. il potere insindacabile della revoca in autotutela di provvedimento di gara quando si evidenziano errori o malfunzionamenti dei sistemi di aggiudicazione e possa essere ripristinata la condizione di cui all'art. 30 del Codice suindicato che in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, nelle procedure di gara, è doveroso procedere all'annullamento in autotutela;

CONSIDERATO, inoltre CHE

- l'atto di revoca non comporta, fra le altre, l'obbligo di indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela interviene in fase antecedente all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

RITENUTO, quindi OPPORTUNO:

in qualità di RUP, per quanto sopra

- anche al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le ditte concorrenti, avvalersi della facoltà di procedere alla revoca in autotutela della propria determinazione n. 72 (R.G. n. 462) del 05.10.2021, esecutiva, avente ad oggetto "Determina a contrarre – Avvio procedimento affidamento Servizi Integrativi all'istruzione – Approvazione atti di gara" e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1)DI PROCEDERE ALLA REVOCA, in autotutela ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. della determinazione a contrarre n. n. 72 (R.G. n. 462) del 05.10.2021, esecutiva,

avente ad oggetto “Determina a contrarre – Avvio procedimento affidamento Servizi Integrativi all’istruzione – Approvazione atti di gara” e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa;

2)DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante di Pistoia per i successivi conseguenti adempimenti;

3)DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è la sig.ra Franca Fedi;

4)DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;

Il Responsabile del Settore
Pubblica Istruzione e Affari Sociali
Franca Fedi ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 2 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 04/01/2022 al 19/01/2022 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 04/01/2022

L'Addetto al Servizio

Monica Bonacchi
